

DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 79 DEL 14/11/2023

Oggetto: Determina a contrarre ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tramite Piattaforma MEPA, per l'acquisto di una spazzatrice stradale. CIG: A02AE4DB43.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- con verbale di deliberazione del CC n. 35 del 30.06.2009 veniva costituita l'Azienda Speciale del Comune di Boscoreale denominata "Ambiente Reale" ai sensi degli artt. 112 e 113 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali;
- si affidava all'Azienda Speciale "Ambiente Reale" la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sul territorio comunale e la gestione del centro di raccolta comunale;

Visto:

- il decreto sindacale n. 15 del 24.07.2023, di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale "Ambiente Reale", società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Boscoreale è socio unico;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto del comma 16 dell'art. 1;
- i principi e le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare gli artt. 2 bis e 23;
- il disposto dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

CONSIDERATO che al fine di consentire il rispetto del programma di spazzamento del territorio così come da Piano industriale, si ravvisa la necessità di acquistare una nuova spazzatrice stradale, in quanto l'unica in dotazione all'azienda speciale, non appare più sufficiente anche perché obsoleta e sempre in continua manutenzione straordinaria.

TENUTO CONTO che in sede di esposizione primaria del Settore Ambiente denominata ECOMONDO c/o i padiglioni della Fiera di Rimini, lo scrivente ha potuto visionare una spazzatrice della capacità di 4 mc, proposta dall'azienda già fornitrice dell'Azienda Speciale, in quanto affidataria del noleggio di diversi automezzi, giusta contratto rep. n. 5 del 09/12/2021 affidato con determinazione n. 104 del 17/11/2021.



PRESO ATTO che l'operatore economico VRENT Spa di Via Segantini, 23, 38122 Trento, P.IVA 01442160626, vrent@pec.vrent.it; info@vrent.it, dopo ampia negoziazione de visu, ha inoltrato a mezzo mail, all'azienda speciale, il libretto/certificato di circolazione della spazzatrice visionata tipo S461P CLEANGO 500 prodotta dall'azienda AEBI SCHMIDT ITALIA SRL, Targata AKH537, formulando un preventivo di vendita pari ad € 58.500 oltre IVA come per legge.

CONSIDERATO che l'offerta presentata dall'operatore economico, risulta congrua al mercato per l'acquisto della spazzatrice stradale;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- ✚ Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: acquisto di spazzatrice stradale;
- ✚ Importo del contratto: € 58.500 oltre IVA;
- ✚ Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- ✚ Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- ✚ Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

CONSIDERATO che l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: *a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000*

euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

APPURATO CHE:

- l'appalto attiene ai settori ordinari e il valore economico complessivo della procedura è inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Dlgs 36/2023.
- Ambiente Reale, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione nei sistemi di convenzioni Consip e sul MePA.
- la tipologia di fornitura che si intende affidare con il presente atto non rientra nei beni e servizi elencati all'art. 1 del DPCM del 24/12/2015.
- per la tipologia di fornitura in oggetto non sono attive convenzioni Consip previste dal comma 1 dell'art. 26 della legge 488/1999 e dal comma 455 art. 1 legge 296/2006 modificato dal D.L. 52/2012.

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;



VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

RITENUTO di avviare, tramite la piattaforma telematica MEPA, la trattativa diretta per l'affidamento all'operatore economico VRENT Spa di Via Segantini, 23, 38122 Trento, P.IVA 01442160626, vrent@pec.vrent.it; info@vrent.it, le attività in parola, per un importo di € 58.500 (+ IVA come per legge), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse, qui da intendere interamente trascritte, formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di avviare**, tramite la Trattativa Diretta sul MEPA, ex art. 50 comma 1, lett. a) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta **VRENT Spa** di Via Segantini, 23, 38122 Trento, P.IVA 01442160626, vrent@pec.vrent.it; info@vrent.it le attività in parola per un importo di **€ 58.500** (+ IVA come per legge), precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023;
3. **di dare atto**, che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti previsti dal Bilancio dell'Azienda Speciale ed inoltre che è stato acquisito preventivamente il CIG: A02AE4DB43;
4. **di nominare**, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 36/2023, il dott. Giampiero Perna, nominando lo stesso punto ordinante sul MePA e, ai sensi del comma 1 dell'art. 114 del Dlgs 36/2023, Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
5. **di dare atto** che l'affidatario, in conformità alla legge 13 agosto 2010, n. 136, dovrà dichiarare il conto corrente dedicato alle transazioni relative al contratto, che verranno effettuate, pena le sanzioni previste dalla legge citata, esclusivamente con bonifico bancario, riportante l'indicazione del codice CIG inerente il presente affidamento;
6. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
7. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 90/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
8. **di precisare** che la pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on line e sul portale della trasparenza avviene nel rispetto della Tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Reg. UE 2016/679 e delle linee guida emanate dal Garante della protezione dei dati personali.
9. **di disporre** che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale nonché, ai fini della trasparenza amministrativa, la pubblicazione sul sito web istituzionale

Boscovale lì 14 novembre 2023

Il Commissario Straordinario
Dott. Giampiero Perna